

interessati delle somme pagate in più rispetto al prelievo dovuto per il periodo 1995-1996;

impegna il Governo

a predisporre quanto necessario affinché l'AIMA possa provvedere alla restituzione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, in favore dei produttori, per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale relativa ai periodi 1995/96 e 1996/97, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 441, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dagli interessati per i medesimi periodi.

9/6848/31. Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Franz.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolarizzazione provvisoria del settore lattiero;

considerato che il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999 affluisce, con decorrenza 1° gennaio 2001, alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali;

impegna il Governo

ad adottare il decreto di cui all'articolo 1, comma 8-bis, primo periodo del decreto-legge di cui in premessa entro il 31 dicembre 2000.

9/6848/32. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolarizzazione provvisoria del settore lattiero;

considerato che in caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti del produttore, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente (articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 8 del 2000);

impegna il Governo

ad applicare in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui in premessa, le sanzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

9/6848/33. de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

La Camera,

premesso che il quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate è stato assegnato dalla UE all'Italia non per incentivare un aumento di produzione di latte, ma perché gli allevatori italiani potessero operare in riferimento ad un quantitativo massimo garantito che fosse più rispondente, che in passato, alla loro capacità produttiva e che, in ragione di ciò, eliminasse, o almeno limitasse, il rischio di imposizione di nuove sanzioni comunitarie;

alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente, emerge la necessità di ripartire le nuove quote solo tra quelle aree — e tra quei produttori — che sono realmente esposti al rischio di multe comunitarie;

la normativa nazionale vigente, attraverso lo strumento delle compensazioni

prioritarie, pone numerose aree del Paese al riparo dal rischio delle sanzioni comunitarie;

impegna il Governo

a ripartire l'aumento comunitario di quota, pari a 216 mila tonnellate, sulla base di specifiche richieste degli allevatori presentate alle Regioni e alla Province autonome esclusivamente in base alle riduzioni subite ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995 n. 46 con l'esclusione delle riduzioni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera 0.a.).

9/6848/34. Dozzo, Vascon, Losurdo, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Franz.

La Camera,

in occasione della conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000 n. 8;

relativamente alla fattispecie contemplata nell'ultimo capoverso del comma 3-ter, in caso di inerzia da parte delle Regioni o delle Province autonome perdurante oltre i termini posti;

impegna il Governo

a inserire il criterio, in sede di regolamento applicativo, in base al quale i quantitativi eventualmente non rassegnati confluiscono alla riserva nazionale per essere attribuiti alle altre regioni o province autonome che ne facciano richiesta.

9/6848/35. Contento, Franz, Dozzo.

MOZIONE SELVA ED ALTRI N. 1-00446 CONCERNENTE INIZIATIVE DELL'UNIONE EUROPEA PRESSO L'ONU PER LA MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera dei deputati,

premessi che:

l'Italia ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione a livello internazionale dell'iniziativa per una moratoria universale delle esecuzioni capitali, a partire dal 1994, quando per la prima volta l'Assemblea generale dell'Onu fu investita della questione;

la mancata approvazione in quella sede per otto voti della risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali ha indotto l'Italia a seguire la strada della sua presentazione alla Commissione per i diritti umani dell'Onu dove, invece, è stata approvata per tre anni consecutivi;

in questa sede, nel 1997 e nel 1998, la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni è stata presentata direttamente dal Governo italiano ed approvata a larga maggioranza di voti, mentre nel 1999 l'Italia ha deciso di « consegnare » la risoluzione nelle mani dell'Unione europea per una sua presentazione, prima nella Commissione per i diritti umani e, successivamente, nell'Assemblea generale, fermo restando l'impegno a promuovere l'iniziativa al Palazzo di vetro qualora l'Unione europea non si fosse dimostrata sufficientemente determinata;

il 28 aprile 1999, su proposta della Germania, presidente di turno dell'Unione europea, la Commissione per i diritti

umani ha approvato la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali con la maggioranza assoluta dei voti (30 voti a favore, 11 contrari e 12 astensioni) e con il numero *record* di 72 paesi *co-sponsor* dell'iniziativa (erano stati 46 nel 1997 e 65 nel 1998);

per ottenere questo risultato, il Parlamento italiano con un'azione congiunta con il ministero degli affari esteri più volte in questi anni ha compiuto missioni nei paesi mantenitori della pena di morte, facendo opera di sensibilizzazione e conseguendo anche risultati importanti, come è avvenuto nel Salvador, il cui governo a seguito della visita ha deciso di ritirare la proposta di reintroduzione della pena capitale e di sponsorizzare all'Onu la risoluzione a favore della moratoria;

dopo questo pronunciamento, come documenta il rapporto 2000 di Nessuno tocchi Caino, molti paesi hanno deciso di abolire completamente la pena capitale o di sospendere le esecuzioni: la Russia, con la decisione della Corte costituzionale di dichiarare illegittime le sentenze capitali e del Presidente Boris Eltsin di commutare per decreto tutte le condanne; l'Albania, dove la Corte costituzionale ha fatto altrettanto; il Turkmenistan e l'Ucraina, che l'hanno abolita dopo aver attuato una moratoria delle esecuzioni; il Nepal, che l'ha abolita completamente come hanno fatto anche le Bermuda, nei Caraibi; la Repubblica Democratica del Congo, che dopo una moratoria decretata il 10 dicembre scorso ha liberato dai bracci della morte centinaia di condannati e, ultimo in ordine di tempo,

l'Illinois, il primo stato della federazione americana ad adottare una moratoria legale delle esecuzioni;

la situazione della pena di morte nel mondo è quindi ulteriormente migliorata nell'ultimo anno, essendo 119 i paesi abolizionisti a vario titolo (tra questi, 72 che l'hanno abolita totalmente, 14 abolizionisti per crimini ordinari, 29 gli abolizionisti *de facto*, 2 impegnati ad abolirla in quanto membri del Consiglio d'Europa, 2 che attuano una moratoria delle esecuzioni), mentre sono 76 i mantenitori, di cui solo la metà ha praticato la pena di morte nell'ultimo anno;

l'evoluzione positiva della situazione sulla pena di morte nel mondo, il risultato non di misura del voto nell'ultima Commissione per i diritti umani ed il favore espresso da Paesi di tutti i continenti e di diverse aree di influenza, hanno reso maturo un pronunciamento dell'organo maggiormente rappresentativo della Comunità internazionale, l'Assemblea generale dell'Onu di New York, dove l'approvazione di una risoluzione con gli stessi contenuti di quelle approvate a Ginevra significherebbe il più alto « no » alla pena di morte che si sia mai levato al mondo;

nell'ultima sessione dell'Assemblea generale, una risoluzione che auspicava l'abolizione della pena di morte per « un rafforzamento della dignità umana » e « un progresso dei diritti fondamentali della persona » e chiedeva la moratoria delle esecuzioni, è stata promossa dalla Finlandia, presidente di turno dell'Unione europea, con il sostegno di 72 paesi *co-sponsor*;

altrettanti paesi hanno co-sponsorizzato emendamenti proposti da Egitto e Singapore, i quali non erano altro che la riformulazione di norme già codificate a livello internazionale tese ad affermare il diritto sovrano di ogni Stato a scegliere il proprio sistema politico, sociale e culturale ed il principio contenuto nella Carta dell'Onu sulla non ingerenza dell'Onu in materie essenzialmente interne alla giurisdizione degli Stati;

in particolare, l'emendamento che faceva riferimento ad un punto delicato di equilibrio nel rapporto tra ruolo dell'Onu e la sovranità nazionale — l'articolo 2, paragrafo 7 della Carta dell'Onu — non appariva incompatibile con la proposta della moratoria delle esecuzioni capitali, la quale avrebbe mantenuto pienamente il suo valore politico e di indirizzo e, l'accettarlo, avrebbe espresso una volontà di dialogo dei paesi abolizionisti e non un atto di forza dell'Onu nei confronti degli Stati mantenitori ai quali spetta comunque l'ultima parola sulla pena di morte;

nonostante vi sia stata una proposta di mediazione da parte del Messico con un emendamento che, controbilanciando quelli sulla sovranità nazionale, introduceva un esplicito riferimento al ruolo dell'Onu nella promozione e nel rispetto dei diritti umani all'interno degli Stati, l'Unione europea ha deciso di non accettare tale proposta e, subito dopo, di non sottoporre al voto dell'Assemblea generale la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali;

bisogna invece dare atto alla delegazione italiana all'Assemblea generale di aver sostenuto con forza la linea del dialogo con i paesi membri volta a conseguire l'obiettivo prioritario di una pronuncia delle Nazioni Unite a favore di una moratoria delle esecuzioni capitali;

il 4 novembre, l'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, replicando al terzo comitato dell'Assemblea generale ad un'obiezione posta da Singapore, ha affermato che la questione della pena di morte attiene pienamente alla sfera dei diritti umani e che esiste ormai un processo irreversibile verso l'abolizione in tutto il mondo;

il prossimo 20 marzo si aprono a Ginevra i lavori della 56ma Commissione per i diritti umani dove la questione della pena di morte è già posta in agenda e una mancata presentazione di un nuovo testo di risoluzione o una sua sconfitta rappresenterebbero una gravissima battuta d'ar-

resto per la battaglia per la moratoria delle esecuzioni capitali e per lo sviluppo del sistema dei diritti umani;

impegna il Governo:

ad operare in modo che l'Unione europea presenti alla prossima Commissione per i diritti umani una nuova risoluzione sulla pena di morte e sia determinata a portare al voto un testo senza irrigidimenti, anche inserendovi quella che è un'interpretazione evolutiva della Carta delle Nazioni Unite, in atto da tempo e secondo linee che nel corso dei decenni hanno consentito, nel rispetto dei principi della Carta, l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale;

ad operare in modo che sia presente nel testo della risoluzione per la moratoria e in altre risoluzioni attinenti ai diritti

umani anche un punto che rafforzi il ruolo dell'Alto Commissario per i diritti umani nella diffusione e promozione, attraverso anche i programmi di cooperazione tecnica, dei contenuti abolizionisti delle risoluzioni contro la pena di morte adottate dalla Commissione per i diritti umani;

nel caso in cui nelle prossime settimane, l'Italia ravvisi incertezze da parte dell'Unione europea, ad operare in tal senso, a riassumere la *leadership* dell'iniziativa per la moratoria delle esecuzioni, associando all'iniziativa i paesi dell'Unione e di altri continenti che siano d'accordo sulle linee sopra indicate a partire già dalla prossima Commissione per i diritti umani.

(1-00446) « Selva, Grimaldi, Manzione, Monaco, Mussi, Pagliarini, Pisanu, Soro ».

(22 marzo 2000)

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Iniziative per assicurare la continuità della pesca dei tonni nella provincia di Vibo Valentia)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, per sapere — premesso che:

la pesca e la lavorazione del tonno nel mare della provincia di Vibo Valentia veniva praticata da epoca immemorabile con le tecniche delle tonnare fisse, fin dai Focesi, secondo alcuni storici, certamente fin dal 1300;

nelle acque di Pizzo si ha notizia certa che operavano due grandi tonnare: una messa in mare nel 1475, l'altra nel 1578;

tale pesca era una delle principali risorse per l'economia locale ed addirittura per qualche comunità, come Pizzo, era l'attività principale;

le tonnare fisse si chiudono nel Vibonese nel 1963, essendo ormai assolutamente antieconomiche ed anche perché andava affermandosi un nuovo modo di pescare il tonno introdotto dalle nostre parti dai giapponesi e cioè la tecnica delle « tonnare volanti »;

tali grandi tradizioni hanno prodotto la nascita nel territorio che gravita fra Vibo e Pizzo di una attività industriale nel settore di grande significato, per cui una grande multinazionale opera con un proprio stabilimento, mentre alcune aziende locali di elevata qualità — e cioè la « Tonno Callipo » e la « Sardanelli » — lavorano il

tonno locale con le tecniche e gli ingredienti tipici della tradizione;

sulla scorta del decreto ministeriale del 22 novembre 1996 veniva prodotta istanza da parte di cinque imprese di pesca con sede in Pizzo e Vibo Marina per l'autorizzazione ad effettuare l'esercizio di pesca del tonno rosso e dei piccoli pelagici. Di tale imprese tre si dedicavano alla pesca dei tonni con reti di circuizione mentre le altre due a quelle dei tonnidi di piccole dimensioni;

il Ministro delle politiche agricole ha con proprio decreto, emanato *a posteriori*, e cioè nell'autunno del 1999, stabilito le quote individuali per l'anno 1999 a stagione chiusa;

in tale decreto non è stata inclusa alcuna imbarcazione del compartimento marittimo di Vibo Marina, nonostante almeno due grosse imbarcazioni (la Paola e la Maestrale) avessero comunque tutte le carte per esservi incluse;

un altro decreto del 7 febbraio 2000, determinante le quote di pesca individuale per l'anno 2000, ha escluso tutte le imbarcazioni del compartimento marittimo di Vibo Valentia dall'esercizio di questo tipo pesca;

detto in soldoni questo decreto elimina nel mare vibonese la possibilità di effettuare questo tipo di pesca e ciò nonostante si fossero allestite a tal fine, per come è ben noto alla Capitaneria di porto locale, tre grosse barche con un equipaggio di circa 50 uomini;

la decisione del ministero viene giustamente assai contestata dagli interessati, dalle associazioni di categoria e dalla co-

munità vibonese per motivi che sono di tutta evidenza. Da un lato si chiude una attività che dà lavoro a circa 150 unità, fra diretto ed indotto, e ciò in una economia che è la più debole del paese, e dall'altro si fa sparire con una scelta di ottusa ed inconsapevole burocrazia una attività che è parte integrante della storia e della memoria collettiva del Vibonese. Una decisione che non viene capita e che certamente provoca grande sconcerto;

vi sarà poi certamente la beffa per cui la pesca del tonno sarà realizzata da barche di altre marinerie mentre la marineria vibonese sarà costretta a guardare senza lavoro —:

quali iniziative intenda intraprendere per permettere alle barche della marineria del compartimento di Vibo Valentia di continuare a svolgere una attività che è parte integrante, e non eliminabile, della economia, della storia, delle tradizioni e della cultura del Vibonese.

(2-02329) « Romano Carratelli, Abbate, Angelici, Borrometi, Brancati, Bressa, Caccavari, Carrotti, Casilli, Casinelli, Castellani, Cerulli Irelli, Ciani, Delbono, Ferrari, Frigato, Giacalone, Manzato, Mazzocchin, Merlo, Molinari, Niedda, Orlando, Palma, Pasetto, Piccolo, Polenta, Risari, Riva, Rogna Manassero di Costigliole, Scantamburlo, Stanisci, Susini, Trabattoni, Tuccillo, Vigni, Voglino, Volpini, Zeller ».

(23 marzo 2000)

(Sezione 2 - Corsi di formazione specifica in medicina generale)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premezzo che:

numerosi medici campani hanno partecipato ai corsi biennali di formazione

specifica in medicina generale, all'esito del quale hanno ottenuto un diploma (o attestato finale) conforme alle normative dell'Unione europea;

mentre coloro che si sono abilitati entro il 31 dicembre 1994 hanno comunque interesse a tale attestato per ottenere benefici di punteggio che il corso riserva ai partecipanti, per i laureati dopo tale data esso è indispensabile per accedere alla medicina generale (continuità assistenziale, assistenza primaria, emergenza territoriale, medicina dei servizi);

mentre in tutta Italia le graduatorie uniche di medicina generale vengono pubblicate regolarmente ogni anno, in Campania sono bloccate all'anno 1996. L'assessorato regionale competente, perpetuando tale blocco, in sostanza finisce col non riconoscere tale attestato né il relativo punteggio, impedendone la spendibilità;

in Campania l'ultima assegnazione di carenze di continuità assistenziale risale a 3 anni fa e, inoltre, si sta provvedendo al passaggio dei medici titolari di continuità assistenziale verso il servizio di emergenza territoriale (che a tutt'oggi è di là dal partire nella pratica effettiva) non coprendo più i posti di continuità assistenziale rimasti vacanti;

tale pratica contravviene ai dettami della riforma sanitaria e riduce drammaticamente le possibilità di lavoro per tutti i medici precari, decretando la scomparsa del servizio di continuità assistenziale;

dal 1995 in avanti, circa un migliaio di medici formati secondo i criteri dell'Ue, sono, dunque, impossibilitati ad accedere alla medicina generale;

per questo motivo sono stati presentati numerosi ricorsi al Tar e gli assessori regionali alla sanità succedutisi dal 1996 sono stati regolarmente denunciati per omissione d'atti d'ufficio;

il 13 marzo 2000 l'Assessorato alla sanità della regione Campania ha pubblicato nuove carenze di medicina generale, specificando che saranno conferite se-

condo le normative vigenti prima della legge n. 484 del 1996, in dispregio, dunque, della normativa attualmente in vigore e rendendo non spendibile in graduatoria l'attestato di formazione da parte di coloro che ne sono in possesso —:

se, al fine di tutelare i diritti dei medici che hanno partecipato al corso, ritenga di procedere a una sanatoria per portare la graduatoria al passo con l'anno in corso, attraverso una domanda unica per gli anni in sospenso, conferendo eventualmente mandato all'Arsan;

quali misure ritenga di adottare al fine di assicurare la massima trasparenza

sulle modalità d'individuazione del numero delle zone carenti da parte dei direttori generali delle Asl regionali;

come si intenda tutelare coloro che stanno ultimando il corso *de quo*, che si sono visti modificare *in itinere* le aspettative relative al punteggio conferito al corso dal bando di concorso, anche in ordine alla possibilità — non negata ai precedenti corsisti e a coloro che godono della cosiddetta equipollenza — di accedere alle specializzazioni.

(2-02318)

« Albanese, Monaco ».

(20 marzo 2000)